

STATUTO

Associazione Culturale Teatrale

Articolo 1 – Denominazione e sede.

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta e denominata "QUINTE EMOTIVE" di seguito detta Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) – Ente del Terzo settore (ETS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. Solo a seguito della già menzionata iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Quinte Emotive – Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore" in sigla denominata "Quinte Emotive APS – ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Quinte Emotive Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo settore" o l'acronimo "APS" - "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico". L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Articolo 2 – Sede Sociale.

L'Associazione ha sede a Iglesias (Su) in via Crocifisso s.n.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Articolo 3 - Oggetto Sociale.

L'Associazione si propone di praticare, promuovere e diffondere la cultura teatrale in ogni sua forma ed ambito, nel pieno rispetto delle finalità per le quali è stata creata, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore. Nel confermare che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

Lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nello specifico corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la lingua e le tradizioni del territorio;

Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite lavori teatrali;

Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nello specifico realizzazioni di rassegne teatrali con l'utilizzo prevalente della cultura linguistica del territorio;

Martina

Oggetti

Lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nello specifico realizzazioni di laboratori teatrali con l'intento dell'inclusione sociale;

Lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a case museo del territorio.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Principi e tipologia.

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. In relazione all'art. 36 del CTS, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 5 - Soci.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, a partecipare alle attività sociali. I soci svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. In riferimento all'art.17 comma 3 del citato Decreto, ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.

Articolo 6 - Modalità di adesione e ammissione soci.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Sono soci dell'Associazione:

- I fondatori.
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Handwritten signatures:
 1. [Signature]
 2. [Signature]

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto al voto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

A tutti gli associati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Articolo 7 - Doveri dei soci.

I soci devono:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

Articolo 8 - Diritti dei soci.

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee.
- Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione.
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione.
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione.

- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali.
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea).

La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile laddove applicabili e compatibili.

Articolo 10 - Volontari.

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

Articolo 11 - Organi sociali.

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci.
- Il Presidente.
- Consiglio direttivo

Articolo 12 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea dei soci è organo decisionale dell'Associazione.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la deliberazione di quanto sottoesposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, minimo 6 giorni prima della data prevista per la riunione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione scritta ai soci e/o avviso appeso in bacheca, oppure tramite fax, e-mail, sms, whatsapp, o via internet attraverso

Principale di C...

Handwritten signature.

Handwritten signature.

modalità concordate con i soci e comunque con ogni altro metodo utile a garantirne la relativa notificazione agli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea prima della discussione dei punti all'ordine del giorno nomina, ove assente, il segretario. In mancanza del presidente del Consiglio Direttivo e del Vicepresidente, l'Assemblea nomina anche il Presidente dell'assemblea stessa.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Il verbale dell'assemblea dei soci è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. L'assemblea Ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito alla modifica dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario e/o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito alla modifica dello Statuto.

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, con un preavviso minimo 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Articolo 14 - Partecipazione assemblea ordinaria - straordinaria e pubblicità.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017. Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede della Associazione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 15 - Votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati (rif. art. 26 comma 2, D.lgs 17/117).

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- Formulare i programmi delle attività associative.
- Fissare la data della assemblea annuale e delle assemblee.
- Redigere il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.
- Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta.
- Assicurare il corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'associazione si avvale per le proprie attività.
- Assicurare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'associazione.
- Attuare le deliberazioni dell'assemblea.
- Deliberare sulla ammissione e sulla esclusione dei soci.
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- Formulare regolamenti per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vanno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

La convocazione viene effettuata in via ordinaria almeno sei giorni prima dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà necessario o su richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, e in via straordinaria anche due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario e comunque per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, se non previa autorizzazione rilasciata da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo a maggioranza. L'autorizzazione potrà essere negata qualora si ravvisi un conflitto di interessi potenziale fra le due cariche.

Articolo 17 - Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti il Vicepresidente e il Tesoriere. Il Segretario potrà essere eletto anche fra i soci.

Articolo 18 - Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, e sovrintende a quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dal Presidente.

Articolo 19 - Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redige i verbali delle riunioni.

Articolo 20 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede inoltre alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e ad effettuare le spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Consiglieri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Articolo 22 - Organo di controllo.

Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 23 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e dalle loro rendite;
- dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva;
- da ogni altra entrata consentita dal D.lgs. 117/17.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 24 - Quote

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 25 - Scioglimento Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 27 - Disposizioni finali.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS-ETS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al C.T.S., per quanto non previsto dal C.T.S. e laddove compatibile al Codice civile.



30 GEN. 2024

Reg. prop.le
Ipotecaria
Catastale
Bolli

I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias II

al N. 32 Mod. 3 Vol. ✓

ed esatte

E. Esente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias

Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto all'Iglesias